

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1969

Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio di amministrazione dell'INADEL, con delibera del 9 ottobre 1963, n. 165, stabilì di elevare il limite di età per l'assistenza sanitaria in favore dei figli degli iscritti in attività di servizio dal 21° anno al 26° qualora frequentassero un corso regolare di studi universitari; fu, inoltre, previsto che la citata deliberazione avesse effetto dalla data di approvazione dell'Organo di vigilanza, approvazione che fu concessa dal Ministero dell'interno in data 13 gennaio 1964.

Il provvedimento traeva origine, oltre che dalle istanze sindacali degli interessati, da una esigenza di accostamento alla legge 11 febbraio 1963, n. 79, con la quale veniva stabilito il ripristino o il miglioramento delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale per i figli maggiorenni che frequentavano l'università, limitatamente alla durata del corso legale di studi e non oltre il 26° anno di età.

Ragioni, altresì, sostanziali della fondatezza di tale provvedimento erano dovute alla circostanza che altri Enti similari, quali l'INAM, l'ENPAS, l'ENPDEDP, avevano adottato analoga normativa.

A questo proposito va rilevato che lo ENPAS, per effetto della legge 13 ottobre 1953, n. 841, assiste i figli degli iscritti fino al 21° anno di età indipendentemente dalla frequenza di un corso di studi medio o superiore.

Il citato provvedimento venne successivamente perfezionato con la delibera n. 170 del 29 ottobre 1966, con la quale si provide ad estendere l'assistenza sanitaria fino al 21° anno di età ai figli degli iscritti in attività di servizio o pensionati, indipendentemente dalla frequenza di un regolare corso di studi, dal 21° al 26° anno di età anche per i figli dei pensionati, qualora frequentassero un regolare corso di studi universitario.

L'estensione degli anzidetti miglioramenti assistenziali ai figli del personale in quiescenza si appalesava quanto mai opportuna in considerazione delle particolari condizioni di necessità nelle quali in genere si trova il dipendente dimesso dal servizio o che ha dovuto abbandonare il servizio stesso a causa di compromesse condizioni di salute.

I due provvedimenti, perciò, costituiscono in sostanza un allineamento nella normativa in materia agli altri Enti similari (INAM, ENPAS, ENPDEDP), riguardante l'assistenza di malattia in favore di dipendenti da Enti pubblici e privati, per la quale vi era stata fino ad allora una discriminazione, non giustificabile sul piano sociale, a danno della categoria dei dipendenti degli Enti locali.

D'altra parte, la concessione generalizzata delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti pubblici e degli assegni familiari per i lavoratori del settore privato, *sui quali vengono corrisposti altresì i contributi assistenziali*, imponeva, sotto l'aspetto di un criterio di giustizia distributiva, che anche tali soggetti, trovandosi nelle condizioni suddette, venissero ammessi all'assistenza sanitaria.

I citati provvedimenti dell'INADEL sono stati poi tramutati in legge, precisamente nella legge 8 marzo 1968, n. 152, che all'articolo 18 dispone: « Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attività di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di età.

« Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino Istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

« Le limitazioni di età non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro ».

Quest'ultima norma, però, non ha sanato i precedenti di fatto, nel frattempo intervenuti.

Sotto l'aspetto, perciò, di una corretta sistemazione legislativa, è necessario che sia prevista un'apposita disposizione di sanatoria al fine di stabilire che gli effetti del citato articolo 18 trovino applicazione anche per i periodi precedenti per i quali l'Istituto ha in pratica applicato le norme migliorative dell'assistenza sanitaria.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge ad articolo unico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È fatta salva l'assistenza sanitaria fruita dai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1968, n. 152, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma.